

ALLEGATO I

NORME E ORIENTAMENTI	
Elenco dei modelli	
Parte 1	Recepimento della direttiva 2013/36/UE
Parte 2	Approvazione dei modelli
Parte 3	Esposizioni da finanziamenti specializzati
Part 4	Attenuazione del rischio di credito
Parte 5	Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti
Parte 6	Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali
Parte 7	Partecipazioni qualificate in un ente creditizio
Parte 8	Segnalazioni regolamentari e finanziarie

IT
ALLEGATO I

PARTE 1
Recepimento della direttiva 2013/36/EU

	Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Disposizioni della direttiva 2013/36/UE	Link al testo nazionale(1)	Riferimento/i alle disposizioni nazionali(2)	Disponibile in EN (Si/No)
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(30/06/2021)		
020	I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	Articoli da 1 a 3	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 14, 19, 53, 53-bis, 53-ter, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 67-bis, 67-ter C285: Disposizioni introduttive	N
030	II. Autorità competenti	Articoli da 4 a 7	Testo Unico Bancario (TUB)	Art. 4-7	N
040	III. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi	Articoli da 8 a 27			
050	1. Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi	Articoli da 8 a 21	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: Titolo II, Capitolo 2; art. 159; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo I	N
060	2. Partecipazione qualificata in un ente creditizio	Articoli da 22 a 27	Testo Unico Bancario (TUB); Comunicazione del 12 maggio 2009; Banca d'Italia Circolare n. 229 (C229)	TUB: Titolo II, Capitolo 3; art. 139 C229: Titolo II, Capitolo 1	N
070	IV. Capitale iniziale delle imprese di investimento	Articoli da 28 a 32	Regolamento del 29 Ottobre 2007 (Reg); Banca d'Italia Comunicazione del 31 Marzo 2014 (Com)	Art. 1 Reg; Capitolo 2.5 Com	N
080	V. Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi	Articoli da 33 a 46			
090	1. Principi generali	Articoli da 33 a 34	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: Art. 15-16; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, 3, 5	N
100	2. Il diritto di stabilimento degli enti creditizi	Articoli da 35 a 38	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 15; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitoli 3-5	N
110	3. Esercizio della libera prestazione di servizi	Articolo 39	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 16; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitoli 3-6	N
120	4. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Articoli da 40 a 46	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 51, 54, 55, 66, 68, 69 e 79; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3	N
130	VI. Relazioni con paesi terzi	Articoli da 47 a 48	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 6, 14-15, 53; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7	N
140	VII. Vigilanza prudenziale	Articoli da 49 a 142			
150	1. Principi di vigilanza prudenziale	Articoli da 49 a 72			

IT
ALLEGATO I

160	1.1 Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante	Articoli da 49 a 52	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285); Banca d'Italia Circolare 269 (C269)	TUB: art. 6, 6bis, 7, 51-55, 65-69, 79; C285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; C269: Parte Prima, Sezione I, Capitolo V	N
170	1.2 Scambio di informazioni e segreto professionale	Articoli da 53 a 62	Testo Unico Bancario (TUB)	TUB: art. 7, 66	N
180	1.3 Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati	Articolo 63	Testo Unico Bancario (TUB)	TUB: art. 52	N
190	1.4 Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso	Articoli da 64 a 72	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Regolamento del 18 Dicembre 2012	TUB: titolo VIII	N
200	2. Processi di revisione	Articoli da 73 a 110			
210	2.1 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno	Articolo 73	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 53, 65, 67, 69; C285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1	N
220	2.2 Dispositivi, processi e meccanismi degli enti	Articoli da 74 a 96	Consolidated Law on Banking (CLB) https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf Bank of Italy's Circular 285 (C285) https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Circ-285-Rist-int-34-agg.pdf 35° Update of C285, 30 June 2021 https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Circ-285-Rist-int-34-agg.pdf Bank of Italy's Circular 269 (C269) https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/aggiornamenti/Circ-269-Rist-int-34-agg.pdf	CLB: Art. 26, 51, 53, 56, 67 C285: Part One, Title III, Chapter 2; Part One, Title IV C229: Title II, Chapter 2	N
230	2.3 Processo di revisione e valutazione prudenziale	Articoli da 97 a 101	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285); Banca d'Italia Circolare 269 (C269)	TUB: art. 53-53ter, 65, 67-67ter, 69; C285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; C269: Parte Prima, Sezione I, Capitolo II	N
240	2.4 Misure e poteri di vigilanza	Articoli da 102 a 107	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285); Banca d'Italia Circolare 269 (C269)	TUB: Titolo III, Capitolo I e II; C285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1	N

IT
ALLEGATO I

250	2.5 Livello di applicazione	Articoli da 108 a 110	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 53, 67; C285: disposizioni introduttive e Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1	N
260	3. Vigilanza su base consolidata	Articoli da 111 a 127			
270	3.1 Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata	Articoli da 111 a 118	Testo Unico Bancario (TUB)	TUB: art. 59-69	N
280	3.2 Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista	Articoli da 119 a 127	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285); Banca d'Italia Circolare 263 (C263)	TUB: art. 6, 6bis, 7, 59-62, 63, 64, 65, 67-67-ter, 68, 69, 144; C285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2; C263: Titolo V, Capitolo 5	N
290	4. Riserve di capitale	Articoli da 128 a 142			
300	4.1 Riserve	Articoli da 128 a 134	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 53, 67; C285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1	N
310	4.2 Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica	Articoli da 135 a 140	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 53, 67; C285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezioni I e III	N
320	4.3 Misure di conservazione del capitale	Articoli da 141 a 142	Testo Unico Bancario (TUB); Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	TUB: art. 53, 67; C285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V	N
330	VIII. Informativa da parte delle autorità competenti	Articoli da 143 a 144	Testo Unico Bancario (TUB)	TUB: art. 6, 8	N
340	IX. Modifiche della direttiva 2002/87/CE	Articolo 150	N/D	N/D	
350	X. Disposizioni transitorie e finali	Articoli da 151 a 165			
360	1. Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi	Articoli da 151 a 159	Non più applicabili	Non più applicabili	
370	2. Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Articolo 160	Banca d'Italia Circolare n. 285 (C285)	C285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II	N
380	3. Disposizioni finali	Articoli da 161 a 165	N/D	N/D	

(i) Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

(j) Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.

IT
ALLEGATO I

IT
ALLEGATO I

IT
ALLEGATO I

IT ALLEGATO I

Parte 2 Approvazione dei modelli		
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	(30/06/2021)
		Descrizione del metodo
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito		
020	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 4</i>
030	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 4</i>
040	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 4</i>
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato		
050	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 9</i>
060	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 9</i>
070	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 9</i>
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte		
080	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 7</i>
090	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 7</i>
100	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 7</i>
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo		
110	Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 8</i>
120	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 8</i>
130	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Disposizioni introdotte; Parte Seconda, Capitolo 8</i>

IT
ALLEGATO I

<p>Parte 3</p> <p>Esposizioni da finanziamenti specializzati</p>
--

	Regolamento (EU) n. 575/2013	Disposizioni	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010		Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	<i>(30/06/2021)</i>
020	Articolo 153, paragrafo 5	L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati?	<i>Sì</i>
030		In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Parte Seconda, Capitolo 4, Allegato B</i>
040		Gli orientamenti sono disponibili in inglese?	<i>No</i>

IT
ALLEGATO I

Parte 4
Attenuazione del rischio di credito

	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Descrizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				(30/06/2021)
020	Articolo 201, paragrafo 2	Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari	Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili	Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione	<i>Intermediari finanziari iscritti neIntermediari finanziari iscritti nell'Albo Unico; istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento iscritti nei registri di cui agli art. 114-quater e 114-quinque TUB</i>
030		Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili	Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari	Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente	<i>Requisiti prudenziali equivalenti a quelli bancari si applicano agli intermediari finanziari sopra menzionati</i>
040	Articolo 227, paragrafo 2, lettera e)	Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %	Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.	Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato	<i>Nessun criterio specifico</i>
050	Articolo 227, paragrafo 2, lettera f)	Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %	Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione	Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata	<i>Nessun criterio specifico</i>
060	Articolo 229, paragrafo 1	Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB	Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari	Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale	<i>N/D</i>

IT
ALLEGATO I

Parte 5
Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				<i>(30/06/2021)</i>
020	Articolo 106, paragrafo 1, lettera a)		Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione	Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti	<i>Nessuna misura assunta in proposito</i>
030	Articolo 106, paragrafo 1, lettera b)		Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio	Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare	<i>Nessuna misura assunta in proposito</i>
040		Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o subconsolidata.	Criteri applicati dall'autorità competente per valutare l'importanza di una filiazione	<i>Banca d'Italia Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1</i>

IT
ALLEGATO I

Parte 6					
Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali					
	Regolamento (UE) n. 575/2013	Disposizioni	Descrizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello				(30/06/2021)
020	Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (Deroghe su base individuale per le filiazioni)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	
030	Articolo 7, paragrafo 3 (Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	
040	Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)	Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013	La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).	Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità	<i>Inclusione in un gruppo bancario italiano ai sensi dell' Art. 60 TUB</i>
050	Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)	Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013	L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.	Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolano il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività	
060	Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)	Exemption from the application on an individual basis of prudential requirements set out in Parts Two to Eight of Regulation (EU) No 575/2013	Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE	Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga	

IT
ALLEGATO I

Parte 7
Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

	Direttiva 2013/36/UE	Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello			(30/06/2021)
020	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)	Requisiti di onorabilità del candidato acquirente	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
030			Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
040			Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
050	Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)	Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
060	Articolo 23, paragrafo 1,	Solidità finanziaria del candidato acquirente	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1

IT
ALLEGATO I

070	lettera c)		Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
080	Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)	Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
090	Articolo 23, paragrafo 1, lettera e)	Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo	Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo.	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
100			Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1
110	Articolo 23, paragrafo 4	Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica	Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione	Testo Unico Bancario (TUB): Titolo II, Capitolo 3; art. 139 Banca d'Italia Comunicazione del 12 Maggio 2009; Banca d'Italia Circolare 229 (C229): Titolo II, Capitolo 1

IT
ALLEGATO I

Parte 8 Segnalazioni regolamentari e finanziarie		
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	(30/06/2021)
020	Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione	
030	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002?	<i>Si, dal 31 dicembre 2018. Su base individuale, secondo un principio di proporzionalità (Banca d'Italia Circolare n. 272 "Avvertenze generali", Parte a), paragrafo 1) Su base consolidata/subconsolidata (Banca d'Italia Circolare n. 115 "Istruzioni di carattere generale", paragrafo 1.1)</i>
040	<i>In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti?</i>	<i>Sistema nazionale di contabilità sviluppato ai sensi della Direttiva 86/635/CEE</i>
050	<i>In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata)</i>	<i>Su base individuale, consolidata e subconsolidata</i>
060	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?	<i>No. Il FINREP si applica agli enti disciplinati dalla Direttiva 2013/36/UE</i>
070	<i>In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?</i>	
080	<i>In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?</i>	
090	Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?	<i>Si</i>
100	Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione	
110	L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?	<i>Si, secondo un criterio <input type="checkbox"/> di proporzionalità <input type="checkbox"/> (Banca d'Italia Circolare <input type="checkbox"/> n. 286 Parte Seconda, Sezioni <input type="checkbox"/> 5 e 6)</i>
120	<i>In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari?</i>	<i>IAS-IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 o del sistema di contabilità nazionale sviluppato ai sensi della Direttiva 86/635/CEE</i>

IT
ALLEGATO I

130	<i>In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?</i>	<i>Intermediari finanziari, <input type="checkbox"/> istituti di pagamento, <input type="checkbox"/> istituti di moneta <input type="checkbox"/> elettronica (Banca <input type="checkbox"/> d'Italia Circolare n. 286 <input type="checkbox"/> Parte Seconda, Sezioni 5 e 6)</i>
140	<i>In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?</i>	<i>Qualsiasi dimensione</i>
150	Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?	<i>Sì, solo per gli intermediari finanziari</i>